



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2008/2009**

### COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 27 GENNAIO 2009

#### **1. DELIBERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

IV<sup>a</sup> SEZIONE

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 96/CGF  
(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 gennaio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

**2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**7) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DALL'U.S.D. MONASTERACE AVVERSO LE SANZIONI:**

- N. 2 GIORNATE DI SQUALIFICA CAMPO DA GIOCO;
- € 600,00 AMMENDA ;
- INIBIZIONE DIRIGENTE USSIA ANDREA SINO AL 29.6.2009

(Delibera del Giudice Sportivo Com. Uff. n. 48 del 30.10.2008 e Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 58 del 19.11.08)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'U.S.D. Monasterace di Monasterace (Reggio Calabria) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 22 gennaio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

#### **2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 26 Gennaio 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| - Avv. Francesco Saverio | BONACCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Maurizio          | RODINO' | COMPONENTE |
| - Avv. Giampiero         | TORALDO | COMPONENTE |

con l'assistenza del Segretario Sig. Emanuele DANIELE;

**RECLAMO N. 60 del Sig. DE PASCALI Daniele (società Comprensorio C. Vaticano)**  
**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 83 del 15.01.2008 (Squalifica fino al 14.02.2009).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
rilevato che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale;  
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore De Pascali Daniele, alla luce di una attenta lettura del referto arbitrale;  
pertanto, appare conforme a giustizia ridurre parzialmente la sanzione inflitta;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore DE PASCALI Daniele (tesserato del Comprensorio C.Vaticano) fino al 04 FEBBRAIO 2009;  
dispone, infine, restituirsi la tassa versata.

**RECLAMO N. 61 della società F.C. REAL SERSALE**  
**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 22.01.2009 (Squalifica calciatore MAZZA Giuseppe per CINQUE gare).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

Che i fatti ascritti al calciatore Mazza Giuseppe, sebbene gravi, devono essere sanzionati in modo più congruo anche al fine di rendere la punizione proporzionata ai fatti;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MAZZA Giuseppe a TRE giornate di gara;  
dispone, infine, restituirsi la tassa versata.

**RECLAMO N. 63 della società U.S. DRAPIA**  
**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 del 15.01.2009 (Squalifica calciatore VITA Gianfranco per TRE gare, squalifica calciatore VITA Ivan per TRE gare).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
rilevato che risulta in maniera chiara ed inequivoca che i fatti imputati ai calciatori Vita Ivan e Vita Gianfranco sono per la gravità degli stessi congruamente rapportati alla sanzione inflitta dal giudice di primo grado;  
pertanto, il reclamo va rigettato;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE  
Antonio Cosentino